



# COMUNE DI MARANO SUL PANARO

## PROVINCIA DI MODENA

### **REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI.**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 49 DEL 30.10.2008**

#### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la cremazione ed in particolare l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge n. 130 del 30 marzo 2001, delle norme contenute nella Legge Regionale per l'Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria)

#### **Art. 2 Autorizzazione alla cremazioni di cadaveri, di resti mortali e di ossa.**

1) La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune (servizio di Polizia Mortuaria) ove e' avvenuto il decesso sulla base delle volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
- b) Iscrizione fino al momento del decesso, certificata dal Presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.

In mancanza di disposizione testamentaria la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74-75-75-76-77 del c.c. e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, da tutti i congiunti di primo grado davanti a Pubblico Ufficiale (Figli e genitori, i fratelli sono esclusi).

La volontà di cremare il defunto, può essere manifestata anche dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Gli aventi titolo hanno la facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. La dichiarazione, resa su carta libera, e' consegnata all'Ufficiale di stato civile che si accerta delle identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatte pervenire allo stesso per via postale, telefax, o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

2) L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 130/2001 (certificato necroscopico in carta libera) dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il certificato necroscopico e' integralmente sostituito dal Nulla-Osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili, e' autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 254/2003.



# COMUNE DI MARANO SUL PANARO

## PROVINCIA DI MODENA

- 4) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni ed estumulazioni dopo un periodo di 20 anni (L. 130/2001), (fatte salve in ogni caso le decorrenze anche più lunghe già stabilite nei contratti perfezionati), possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, a norma dell' art. 11 comma 5 della Legge Reg.le 19/2204.
- 5) Non possono essere autorizzate cremazioni su cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di radioattività. Compete all' Ausl segnalare al Comune, il ricorrere di tali eccezionali circostanze.
- 6) Per le ossa contenute in ossario Comune la cremazione e' disposta dal Sindaco.
- 7) Sono definiti resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetti di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR. 254 del 15 luglio 2003. Per le cremazioni di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non e' necessaria la documentazione comprovante l' esclusione dal sospetto di morte dovuta a reato.

### **Art.3 Caratteristiche urne cinerarie. Consegna e Trasporto.**

- 1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto e comunque rispondenti alle vigenti disposizioni.
- 2) Per il trasporto dell' urna cineraria si richiama l' applicazione degli articoli del DPR 10.09.1990 N. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all' interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da e per altro Comune, in partenza o in arrivo da e per l' estero.
- 3) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, ferme restando le autorizzazioni richieste, non e' soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
- 4) La consegna dell' urna cineraria alla persona autorizzata deve risultare da apposito verbale del Responsabile del Crematorio redatto in triplice esemplare, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile stesso; il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l' autorizzazione alla cremazione, il terzo esemplare deve essere conservato da chi prende in consegna l' urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
- 5) La destinazione delle ceneri può avvenire tramite: tumulazione, interramento, affidamento ai familiari o la dispersione.

### **Art. 4 Affidamento delle ceneri**

- 1) L'affidamento di urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l' urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa dal defunto.
- 2) La volontà del defunto può essere espressa con le modalità di cui all' art. 3, comma 1, lettera b), n. 1 e 2) della Legge 130/2001; in assenza, può essere provata anche mediante dichiarazione resa dal coniuge ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, con firma ed identificazione dei medesimi nelle forme di legge vigenti.
- 3) La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario può essere qualsiasi persona, Ente o



# COMUNE DI MARANO SUL PANARO

## PROVINCIA DI MODENA

associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della L.R. 19/2004.

4) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali inconsunti, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto da defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero.

5) I soggetti di cui al comma 2 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale che dovrà contenere:

- a) I dati identificativi del defunto
- b) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna
- c) La dichiarazione di responsabilità per accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- d) Il consenso dell'affidatario per accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- e) L'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- f) La conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- g) La conoscenza della disponibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;
- h) La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

6) Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto indicato diversamente nella richiesta di affidamento. L'urna deve essere conservata in luogo circoscritto racchiudibile, a vista o meno, con destinazione stabile e garantito contro ogni profanazione. L'affidatario deve assicurare meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario. La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione al Comune di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo di autorizzazione al trasporto. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, con l'indicazione:

- a) Per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario
- b) Per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
- c) Per i recessi dell'affidamento, del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
- d) Della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
- e) Deve essere predisposto apposito registro presso l'Ufficio dello Stato Civile nel quale deve essere evidenziato:
  - 1) le generalità dell'affidatario e i dati del defunto cremato
  - 2) il luogo di custodia o di dispersione delle ceneri.



# COMUNE DI MARANO SUL PANARO

## PROVINCIA DI MODENA

### **Art.5 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

- 1) La dispersione delle ceneri nel territorio Comunale e' autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove e' avvenuto il decesso, secondo la volont  espressa dal defunto.
- 2) Nel caso di morte di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione pu  essere disposta anche dall' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.
- 3) La dispersione di ceneri gi  tumulate e' autorizzata dall' Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri;
- 4) La volont  del defunto puo' essere espressa con le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), n. 1) e2) della Legge 130/2001; in assenza, la volont  del defunto puo' essere provata anche mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente e da tutti i congiunti di primo grado, (genitori e figli) di fronte a pubblico ufficiale, con firma ed identificazione dei medesimi nei modi previsti dalla legge.
- 5) La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere:
  - a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente avente i requisiti secondo quanto stabilito dalle leggi;
  - b) I dati anagrafici e la residenza della persona che provvede alla dispersione delle ceneri;
  - c) Del luogo, tra quelli consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'art. 11 della legge Regionale n. 19/2004.
  - d) Dichiarazione ove risulti che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall' autorit  Giudiziaria o di pubblica sicurezza.
  - e) Dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalit  di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provveder  allo smaltimento secondo le disposizioni vigenti;
  - f) L'autorizzazione dell' Ente o del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- 6) L' atto di autorizzazione dovr  indicare:
  1. la persona incaricata di eseguire la dispersione;
  2. il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove avverr  la dispersione delle ceneri.
- 7) La dispersione delle ceneri e' eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d), della legge 130/2001 ed   effettuata nei luoghi indicati nella medesima norma, solo su territorio Regionale come meglio precisato nel successivo art. 6);

### **Art. 6 Luoghi di dispersione delle ceneri.**

- 1) La dispersione delle ceneri e' consentita nei seguenti luoghi:
  1. in aree a ci  destinate all'interno dei cimiteri di cui all' articolo 80, comma 6, del DPR 285/1990;
  2. in montagna a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  3. in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
  4. nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;



# COMUNE DI MARANO SUL PANARO

## PROVINCIA DI MODENA

5. nei fiumi; (alveo del fiume Panaro, fuori dal centro abitato, come delimitato dal codice della strada);
6. in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione;
7. in aree private.

2) La dispersione e' vietata nei centri abitati come definiti dall' articolo 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

3) La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non puo' dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro.

4) La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d' acqua e' consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

5) La dispersione delle ceneri nel territorio di altri Comuni e' consentita previo nulla osta dell'Autorita' competente del luogo di destinazione.

### **Art. 6 Modalita' di conservazione delle ceneri.**

1) L'urna sigillata contenente le ceneri puo' essere:

- a) **tumulata** - la tumulazione e' effettuata solo in area cimiteriale e puo' avvenire in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza dei predetti, siano o meno presenti nello stesso loculo un feretro e/o altre urne, ovvero in nicchia cineraria. La durata della tumulazione e' stabilita in 10 anni.
- b) **Inumata** - l'inumazione e' effettuata solo in area cimiteriale, ed e' destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. L'urna cineraria di inumazione deve essere di materiale biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. La durata dell'inumazione e' prevista in anni 5-

2) Ogni urna deve essere contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. A richiesta degli aventi diritto puo' essere effettuata l'installazione a loro carico di copritomba, con obbligo di manutenzione e conservazione.

3) I servizi di tumulazione ed inumazione delle urne sono effettuati dal Comune, previo pagamento di relativa tariffa.

### **Art. 7 Senso comunitario della morte**

1) Affinche' non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dal presente regolamento, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volonta' del defunto, espressa attraverso una delle modalita' di cui alla L.R. 19/2004 ed al presente regolamento, e' realizzata nel cimitero apposita targa individuale, con riportati i dati anagrafici del defunto, con spesa a carico dell'affidatario dell'urna, per un periodo di cinque anni, fino ad un massimo di anni 30.

2) Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

### **Art.8 Vigilanza e controlli**

Il Comune vigila attraverso il Servizio di Polizia Municipale e controlla periodicamente sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. E' consentita la sosta gratuita per



# COMUNE DI MARANO SUL PANARO

## PROVINCIA DI MODENA

un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido, o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario del Comune.

### **Art.9 Cremazione in casi di indigenza**

Nei casi di indigenza del defunto – accertata tramite l'ausilio dei servizi sociali – la cui ultima residenza risulta essere nel Comune di Marano sul Panaro, l'Amministrazione può decidere di sostenere, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

### **Art. 10 Tariffe**

Le tariffe per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

### **Art. 11 Informazione ai Cittadini**

Il Comune di Marano sul Panaro promuove e favorisce l'informazione ai cittadini sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione, l'Ufficio di relazioni con il Pubblico ed altre forme di pubblicità adeguate.

### **Art. 12 Norme transitorie e norme di rinvio**

Ai familiari che ne fanno richiesta e' concesso l'affidamento delle ceneri, secondo la volontà del defunto, anche per le tumulazioni precedenti l'approvazione del presente regolamento; in tale caso il recesso dalla concessione del loculo non potrà comportare alcun onere o rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale e le spese faranno carico ai familiari richiedenti.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle seguenti norme di riferimento:

- Legge n. 130 del 30 marzo 2001,
- Legge Regionale per l' Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004  
(Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria)
- direttiva della Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 n. 10 in merito  
all' applicazione della medesima L.R. 19/2004.
- DPR. 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria)
- R.D. n. 1265/34;
- circolari MS/24/93 e MS 10/98 e Circolare Ministero dell' Interno  
n.33/ 2004;
- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per servizi Cimiteriali e  
Funebri approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 31/07/1991 e successivamente  
integrato e modificato.